

CONDIZIONI CONTRATTUALI

ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO INDEX LINKED A PREMIO UNICO CON CONTROASSICURAZIONE SPECIALE – Tariffa 386cap

| |
|---------------------------------|
| I) OGGETTO DEL CONTRATTO |
|---------------------------------|

ARTICOLO 1– PRESTAZIONI ASSICURATIVE

1.1 Si precisa che i rischi finanziari connessi al portafoglio finanziario strutturato sottostante il contratto (di cui all'art. 9 - PORTAFOGLIO FINANZIARIO STRUTTURATO A COPERTURA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DALLA SOCIETA'), posto dalla Società a copertura degli impegni assunti con la presente assicurazione, sono a carico dell'Investitore-contraente. In particolare, si richiama l'attenzione sugli effetti del rischio di controparte in caso di insolvenza dei soggetti emittenti il portafoglio finanziario strutturato: qualora il loro merito creditizio dovesse deteriorarsi fino al punto di compromettere, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi degli emittenti stessi relativi al pagamento a scadenza dell'importo di cui al punto 1.2.1 lettera b) e/o al rimborso del premio versato previsti dal portafoglio finanziario strutturato, la Società sarà esclusivamente tenuta a corrispondere le prestazioni previste in caso di vita dell'Assicurato (di cui al punto 1.2.1) nella stessa misura in cui gli emittenti saranno in grado di far fronte ai rispettivi obblighi. Inoltre, il deterioramento del merito creditizio influenza negativamente il valore del portafoglio finanziario strutturato, da cui dipendono la prestazione prevista in caso di morte dell'Assicurato [di cui al punto 1.2.2, fatta eccezione per la maggiorazione di cui alla lett. b)] ed il valore di riscatto dell'assicurazione (di cui all'art. 10 - RISCATTO).

1.2.1 Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato

Fermo quanto previsto al punto 1.1, alla scadenza contrattuale, in caso di vita dell'Assicurato a tale data, è prevista la corresponsione ai Beneficiari designati di un capitale pari alla somma dei seguenti importi:

- a) premio versato;
- b) premio versato moltiplicato per un'aliquota variabile dipendente dall'andamento dell'indice di riferimento, determinata secondo quanto precisato al successivo Articolo 7.

1.2.2 Prestazioni in caso di morte dell'Assicurato

Fermo quanto previsto al punto 1.1, in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, è prevista la corresponsione, ai Beneficiari designati, del capitale caso morte, definito controassicurazione speciale, pari alla somma dei seguenti importi:

- a) prodotto tra il premio versato ed il valore del portafoglio finanziario strutturato di cui al successivo Articolo 9, pubblicato nella seconda settimana successiva a quella in cui cade la data di comunicazione del decesso. Per data di comunicazione del decesso si intende la data di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio oppure la data di richiesta inoltrata per il tramite del competente Soggetto distributore;
- b) prodotto tra il premio versato e la percentuale di maggiorazione per il caso di morte stabilita in funzione del sesso dell'Assicurato e della sua età alla data di decorrenza del contratto. Tale aliquota è riportata nella tabella che segue:

| Età dell'Assicurato alla decorrenza del contratto | Assicurato di sesso maschile | Assicurato di sesso femminile |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 18 – 45 | 20,00% | 40,00% |
| 46 – 55 | 6,00% | 10,00% |
| 56 – 65 | 2,00% | 4,00% |
| 66 – 75 | 1,00% | 2,00% |
| 76 – 90 | 0,20% | 0,30% |

Ai fini del calcolo del capitale per il caso di morte, l'importo di cui alla precedente lettera b) non potrà in ogni caso superare l'ammontare di 15.000,00 euro.

Il decesso dell'Assicurato deve essere reso noto alla Società a mezzo comunicazione scritta, debitamente firmata da parte degli aventi diritto ed effettuata per il tramite del competente Soggetto distributore, oppure a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede legale della Società, Via Gramsci 7, 10121 Torino.

ARTICOLO 2 – RISCHI ESCLUSI E LIMITAZIONI DI COPERTURA

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa di decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. Tuttavia, **la Società non corrisponde alcun importo per il decesso cagionato da:**

- dolo dell'Investitore-contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, operazioni militari, insurrezioni, sommosse e tumulti popolari.

ARTICOLO 3 – PREMIO

A fronte delle prestazioni assicurative è dovuto dall'Investitore-contraente un premio unico, non frazionabile, il cui importo **non può risultare inferiore a 5.000,00 euro.**

Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, **l'Investitore-contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società, con addebito sul conto corrente intestato/cointestato all'Investitore-contraente e intrattenuto presso il suddetto Soggetto. Le date di valuta dell'accredito sul conto corrente intestato alla Società e dell'addebito sul conto corrente dell'Investitore-contraente devono coincidere con la data di decorrenza del contratto. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio.**

E' comunque fatto divieto al Soggetto Distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

ARTICOLO 4 – CONCLUSIONE, ENTRATA IN VIGORE, DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è concluso nel giorno in cui la scheda contrattuale, firmata dalla Società, viene sottoscritta dall'Investitore-contraente e dall'Assicurato.

Le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza, a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato versato il premio dovuto.

Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio siano avvenuti successivamente alla data di decorrenza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto

La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza indicate sulla scheda contrattuale.

Il contratto si risolve al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- recesso (secondo quanto previsto all'art. 6 – DIRITTO DI RECESSO);
- riscatto (con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene rilevato il valore del portafoglio finanziario strutturato adottato per la determinazione del valore di riscatto liquidabile, secondo quanto previsto all'art. 9 – PORTAFOGLIO FINANZIARIO STRUTTURATO A COPERTURA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DALLA SOCIETA');
- decesso dell'Assicurato (con effetto dalla data di decesso);
- scadenza contrattuale (con effetto dalle ore 24.00 del giorno di scadenza contrattuale).

ARTICOLO 5 – DICHIARAZIONI DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Eventuali errori sulla data di nascita e sul sesso dell'Assicurato comportano in ogni caso la rettifica, in base ai dati reali, dell'importo liquidabile per la maggiorazione per il caso di morte di cui all'Articolo 1, punto 1.2.2, lettera b).

ARTICOLO 6 – DIRITTO DI RECESSO

L'Investitore-contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dall'Investitore-contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede legale della Società, Via Gramsci 7, 101210 – Torino.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società, **previa consegna dell'originale della scheda contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali**, rimborsa all'Investitore-contraente un importo pari al premio da questi eventualmente corrisposto.

III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE

ARTICOLO 7 – MODALITÀ DI INDICIZZAZIONE

L'aliquota variabile, di cui all'Articolo 1 punto 1.2.1 lett.b, è pari **alla percentuale minore tra un'aliquota del 60,00% e la percentuale maggiore tra 0,00% e il 115,00% della performance dell'indice Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30 Index.**

La performance dell'indice di riferimento si ottiene sottraendo 1 (uno) dal rapporto tra il valore di chiusura del medesimo indice rilevato alla data di osservazione ed il suo valore di chiusura rilevato alla data di fixing.

La data di osservazione è il 21/09/2012.

La data di fixing è il 31/03/2008.

L'indice azionario di riferimento è descritto nella seguente tabella:

| Indice azionario | Denominazione Pubblicata | Quotidiano di pubblicazione | Codice Bloomberg |
|---|---|-----------------------------|------------------|
| Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30 Index | Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30 Index | Milano Finanza | SD3E |

ARTICOLO 8 – CONSEGUENZE DELLA SOSPENSIONE O MANCATA RILEVAZIONE DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO (INDICE DI RIFERIMENTO DI CUI ALL'ART.7) O DI ALTRI EVENTI DI TURBATIVA DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO, DEL MERCATO DI RIFERIMENTO O DEGLI STRUMENTI FINANZIARI SU CUI È COSTRUITO

Rilevazioni con borsa chiusa

Se per l'indice, una data di osservazione (di cui all'Articolo 7) non è un giorno lavorativo, cioè un giorno in cui lo sponsor dell'indice ha previsto la pubblicazione del livello dell'indice e il mercato borsistico di riferimento dell'indice è aperto per le negoziazioni, tale data di osservazione verrà posticipata al giorno lavorativo successivo.

Turbativa di mercato

Qualora ad una data di osservazione del valore di chiusura dell'indice si verificasse, a giudizio dell'Agente per il Calcolo, nella mezz'ora precedente il momento in cui viene effettuata l'osservazione del valore di chiusura dell'indice medesimo, una sospensione o limitazione nella negoziazione dei:

- titoli (o del titolo) che concorrono per almeno il 20% alla composizione dell'indice
- futures e/o dei contratti di opzione sull'indice

sempre che detta sospensione o limitazione venga ritenuta rilevante da parte dell'Agente per il Calcolo in presenza di detta turbativa di mercato, sarà utilizzato il valore di chiusura rilevato il primo giorno lavorativo nel quale l'evento di turbativa risulti cessato. Nel caso in cui si dovesse verificare un evento di turbativa durante ciascuno degli otto giorni lavorativi successivi alla data di osservazione di un valore di chiusura, in questo caso tale ottavo giorno verrà considerato il giorno di riferimento per l'osservazione del valore di chiusura, nonostante il perdurare dell'evento di turbativa. L'Agente per il Calcolo provvederà autonomamente al calcolo utilizzando la formula ed il metodo di calcolo in vigore prima del verificarsi della turbativa di mercato ed i prezzi di chiusura, o la stima in buona fede dell'Agente stesso, nel caso di sospensione o limitazione alle negoziazioni di uno o più di tali titoli tenendo conto anche di quanto è detto relativamente a "Modifica o Sostituzione dell'indice".

Modifica o Sostituzione dell'indice

Nel caso di sostituzione della fonte ufficiale con una nuova fonte ufficiale ritenuta accettabile dall'Agente per il Calcolo o di uno o più indici con un nuovo indice che l'Agente per il Calcolo reputi sostanzialmente simile l'Agente stesso utilizzerà, ai fini delle rilevazioni la nuova fonte ufficiale e/o il nuovo indice.

Nel caso in cui:

- entro il giorno (compreso) di osservazione una Fonte Ufficiale proceda ad un mutamento nella formula e/o nel metodo per il calcolo dell'indice o in qualsiasi maniera modifichi sostanzialmente l'indice (salvo che si tratti di modifiche che siano previste dalla formula e/o nel metodo per il calcolo dell'indice in relazione a cambiamenti nelle azioni, nella capitalizzazione ed altri eventi di routine);
- nel giorno della rilevazione la Fonte Ufficiale ometta di calcolare e annunciare l'indice,

l'Agente per il Calcolo provvederà esso stesso a calcolare l'indice facendo riferimento alla formula in vigore prima del cambiamento o dell'omissione, esclusi però quei titoli che hanno cessato di essere trattati in borsa; precisando che i diritti degli Investitori-contraenti resteranno comunque impregiudicati.

L'Agente per il calcolo, che provvede anche alla determinazione dell'aliquota da adottare per il calcolo della prestazione a scadenza, è JP Morgan Securities Ltd.

ARTICOLO 9 – PORTAFOGLIO FINANZIARIO STRUTTURATO A COPERTURA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DALLA SOCIETÀ

Le attività finanziarie poste dalla Società a copertura degli impegni assunti sono costituite da un portafoglio finanziario strutturato formato da una componente obbligazionaria e da una componente derivativa, la quale è collegata all'andamento del parametro di riferimento.

La componente obbligazionaria è costituita da un titolo obbligazionario denominato *EUR 4Y 6M ZERO COUPON*, (codice ISIN: XS0346457954), ed emesso da UniCredito Italiano S.p.A., Via Minghetti, 17, 00187 Roma.

La componente derivativa è costituita da un'opzione di tipo "*115% Leveraged call su DJ Erostoxx Selected Dividends 30, con cap a 60%*", collegata ad un indice azionario di riferimento, denominata *4.5Y Call on DJ Eurostoxx Selected Dividend 30 Index*, la cui controparte è JP Morgan Chase Bank N.A. (London Branch), 125 London Wall, London EC2Y 5AJ United Kingdom (Regno Unito).

Il valore del portafoglio finanziario strutturato, è calcolato settimanalmente, dal soggetto appositamente designato che procede alla sua determinazione. Tale valore, **espresso su base 100**, viene pubblicato sul sito internet della Società e sul quotidiano "Il Sole 24 ORE" in corrispondenza del nome "Bim Dividend Cap". In caso di cambiamento del quotidiano di pubblicazione, la Società provvederà a darne tempestiva comunicazione agli Investitori-contraenti.

Se, a causa di forza maggiore, il suddetto valore del portafoglio finanziario strutturato non potesse essere calcolato, si adotterà il primo valore del portafoglio finanziario strutturato disponibile immediatamente successivo.

ARTICOLO 10 – RISCATTO

Fermo quanto previsto al punto 1.1, Articolo 1, nel corso della durata contrattuale, **purché sia trascorso un anno dalla data di decorrenza e l'Assicurato sia in vita**, l'Investitore-contraente può richiedere il riscatto totale del contratto.

La richiesta deve essere effettuata tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dall'Investitore-contraente medesimo, presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede legale della Società, Via Gramsci 7, 10121 – Torino.

Il valore di riscatto è pari al 98,50% del prodotto tra il premio versato ed il valore del portafoglio finanziario strutturato, di cui al precedente Articolo 9, pubblicato nella seconda settimana successiva a quella in cui cade la data di richiesta di riscatto. Per data di richiesta di riscatto si intende la data di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio oppure la data di richiesta inoltrata per il tramite del competente Soggetto distributore.

ARTICOLO 11 – CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

L'Investitore-contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme dovute dalla Società.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla scheda contrattuale o da apposita appendice contrattuale ed essere firmati dalle parti interessate.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

ARTICOLO 12 – DUPLICATO DI POLIZZA

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, l'Investitore-contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

IV) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 13 – BENEFICIARI

L'Investitore-contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che l'Investitore-contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte dell'Investitore-contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere disposte per testamento oppure inoltrate alla Società mediante comunicazione scritta - debitamente firmata dall'Investitore-contraente - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede legale della Società, Via Gramsci 7, 10121 – Torino.

ARTICOLO 14 – PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio del competente Soggetto distributore o quello della Società medesima, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto e dietro esibizione dell'originale della polizza e delle eventuali appendici contrattuali (originale che verrà ritirato nei casi di pagamento derivante dalla risoluzione del contratto).

Per tutti i pagamenti della Società, devono essere preventivamente consegnati alla Stessa, per il tramite del Soggetto distributore oppure presso la Sede legale della Società, Via Gramsci 7, 10121 – Torino, unitamente alla richiesta di liquidazione debitamente firmata da tutti gli aventi diritto, i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto (vedi allegato A).

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso, purché a tale data – come definita nelle presenti Condizioni Contrattuali in relazione all'evento che causa il pagamento - la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

Resta inteso che, ai fini della sussistenza dell'obbligo di pagamento, deve essere anche trascorsa utilmente la data coincidente con il giorno in cui, ai sensi dell'Articolo 9, si sia reso disponibile il valore del portafoglio finanziario strutturato adottato per la determinazione della somma liquidabile.

V) LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ

ARTICOLO 15 – OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ E DELL'INVESTITORE - CONTRAENTE, LEGGE APPLICABILE

Gli obblighi della Società e dell'Investitore-contraente risultano esclusivamente dal contratto e dalle relative appendici da Essi firmati. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalle relative appendici valgono le norme della legge italiana.

ARTICOLO 16 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiede o ha eletto domicilio l'Investitore-contraente o il Beneficiario.

ARTICOLO 17 – TASSE E IMPOSTE

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico dell'Investitore-contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

ALLEGATO A

| DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETÀ TRAMITE IL COMPETENTE SOGGETTO DISTRIBUTORE IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO | |
|--|---|
| Scadenza contrattuale | <ul style="list-style-type: none"> • Originale della polizza e delle eventuali appendici. • Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. • Codice fiscale del Beneficiario. • Documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato alla scadenza. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno. |
| Riscatto totale | <ul style="list-style-type: none"> • Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso i soggetti distributori) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto. • Originale della polizza e delle eventuali appendici. • Copia di un documento di identità in corso di validità dell'Investitore-contraente. • Codice fiscale dell'Investitore-contraente. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno. |
| Decesso dell'Assicurato | <ul style="list-style-type: none"> • Modulo per la richiesta di pagamento (disponibile presso i soggetti distributori) debitamente compilato e sottoscritto dagli aventi diritto. • Originale della polizza e delle eventuali appendici. • Copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. • Certificato di morte dell'Assicurato. • Originale dell'atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario o un Segretario Comunale) , dal quale risulti se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimessa l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto notorio dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che siano designati beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l'atto notorio dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di beneficiari. Ricordiamo che non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà (di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000) che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione. • Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società, debitamente compilato. • Copia integrale delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell'Assicurato presso Ospedali o Case di Cura, complete di anamnesi patologica remota. • Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiosa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio). • Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno. |

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

INFORMATIVA

Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n.196

*In conformita' dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta Societa' - **in qualita' di Titolare** - La informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice)*

1. Trattamento dei dati personali per finalita' assicurative

La Societa' tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa gia' detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonche' gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa, a cui la Societa' e' autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della presente finalita' il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e delle relative azioni legali.

In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potra' essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Societa' non potra' concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.

2. Trattamento dei dati personali per finalita' promozionali/commerciali

In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalita' di profilazione della Clientela, di informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonche' di indagini sul gradimento circa la qualita' di quelli da Lei gia' ricevuti e di ricerche di mercato.

In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sara' esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comportera' alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l'espletamento delle attivita' indicate nel presente punto.

3. Modalita' del trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali potra' essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalita' e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalita' sopra descritte; e' invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.

La Societa' svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Societa' stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:

- a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Societa' in qualita' di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo gli Agenti della Societa', i dipendenti o collaboratori della Societa' stessa addetti alle strutture aziendali nell'ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalita' indicate nella presente informativa. L'elenco aggiornato dei responsabili e delle categorie di incaricati e' conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*);
- b) in totale autonomia, in qualita' di distinti Titolari.

4. Comunicazione dei dati personali

- a) I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalita' di cui al punto 1 o per obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; societa' di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonche' societa' di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati e' obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);

b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a Società del Gruppo FONDIARIA-SAI (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a Società specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

L'elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile al riferimento sotto indicato (*).

5. Trasferimento di dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

6. Diritti dell'interessato

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Per l'esercizio di tali diritti Lei potrà rivolgersi al responsabile pro-tempore della Direzione ICT del Gruppo FONDIARIA-SAI c/o Ufficio Privacy (fax 011.6533613), che potrà essere nominativamente individuato nell'elenco dei Responsabili (*).

(*) elenco disponibile presso l'Ufficio Privacy del Gruppo FONDIARIA-SAI (fax 011/6533613).

BIM VITA S.p.A.
Dr. Stefano Piantelli

